



S. RODOTÀ, *Solidarietà. Un'utopia necessaria*, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 148.

«**Q**ualche elemosina fatta ad un uomo nudo per le strade non basta ad adempiere gli obblighi dello Stato, il quale deve a tutti i cittadini la sussistenza assicurata, il nutrimento, un abbigliamento decente, e un genere di vita che non sia dannoso alla salute».

Era il 1748 quando Montesquieu, nel *De l'esprit des lois*, scriveva questo passo richiamando la necessità di «un processo legislativo fatto dall'uomo per l'uomo», che andasse oltre la dimensione puramente caritatevole, che si emancipasse dall'impostazione teleologica propria della tradizione cristiana, e desse luogo ad una costruzione laica della religiosa assistenza al prossimo. È questo il momento in cui – secondo Stefano Rodotà, del saggio in commento – la solidarietà si oggettivizza, si espande, traslando dalla sfera sociale a quella del diritto positivo. In una parola, il momento in cui si “giuridicizza”.

È evidente come l'autore, sin dalle prime pagine, intenda trasmettere al lettore il pensiero attorno al quale prende corpo il suo lavoro: il concetto di solidarietà come principio fondante, asse portante dell'intera struttura costituzionale moderna.

Sebbene il primo capitolo si apra con una domanda dai rimandi ‘amari’ – «Solidarietà come virtù dei tempi difficili o sentimento repubblicano?» – il giurista italiano non tarda ad evidenziare, come tale principio continui, di fatto, ad informare di sé l'azione sia dei singoli che delle pubbliche istituzioni, generando una tensione continua che ci ricorda l'irriducibilità del mondo alla sola logica di mercato. Infatti, pur se in crisi “effettuale”, la solidarietà e l'insieme dei valori che in questo termine sono racchiusi permangono nelle riflessioni politico-economiche, le “umanizzano”, imponendo di (ri)mettere i principi di cui si fa portatrice a guida dell'azione politica e sociale.

Sarebbe questa una delle «fatiche della democrazia» a cui fa riferimento l'autore. Ridare vigore al sentimento democratico, in tempi di crisi non solo economica ma valoriale, continuare a riconoscersi in esso attraverso i canali di un'azione solidale, che fa

del rispetto del principio della fratellanza, dell'uguaglianza e della dignità umana il significato ultimo dell'apparato statale. Parafrasando Rosa Luxemburg, ci troveremmo di fronte all'alternativa «solidarietà o barbarie».

Nel ripercorrere significativamente l'evoluzione storico-concettuale della solidarietà, quale *principio* prima ancora di *concetto*, Rodotà ne fa emergere la progressiva, seppur lenta, assunzione di una valenza normativa e del compito di racchiudere in sé la delicata relazione che intercorre tra la sfera dei diritti e quella dei doveri.

Infatti, sebbene il 4 agosto 1789 l'Assemblea costituente francese fosse stata contraria alla stesura di una carta dei doveri, speculare a quella dei diritti, le moderne costituzioni prevedono, più o meno esplicitamente, un'interazione/integrazione tra diritti e doveri.

Rilevano così i doveri della nostra Repubblica, in tutte le sue articolazioni istituzionali e territoriali (artt. 114, 117, 118), *in primis*, nella sua più ampia accezione, per quanto riguarda la rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale» (art. 3 Cost.); ovvero, nelle declinazioni più specifiche, nel garantire «cure gratuite agli indigenti» (art. 32), nell'istituire «scuole statali per tutti gli ordini e gradi» (art. 33), nell'assicurare il diritto ai «capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti negli studi» (art. 34). Non mancano, inoltre, i doveri del singolo individuo che nel momento in cui svolge «secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione» deve concorrere «al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4), ovvero adempiere al «diritto e dovere», da genitore, di «mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio» (art. 30). Medesima intensità presenta il dovere di tutti i soggetti, pubblici e privati, nello svolgimento delle attività economiche, di garantire la sicurezza, la libertà e il rispetto della dignità umana (art. 41), anche attraverso una retribuzione che consenta «un'esistenza libera e dignitosa» (art. 36). L'autore parla di solidarietà *intragenerazionale* e *intergenerazionale*, che va da un sistema previdenziale al rispetto dell'ambiente, e i cui principi, opposti a quelli della logica di mercato, rimandano esclusivamente all'eguaglianza e al rispetto della dignità di ciascun individuo.

Alla luce di ciò, prosegue l'autore, la solidarietà potrebbe rappresentare lo strumento grazie al quale procedere alla ridefinizione del concetto di cittadinanza, infondendovi quell'idea di universalizzazione che le faccia perdere i requisiti esclusivamente territoriali e nazionali di attribuzione. Non a caso, un'Europa dei cittadini sembrerebbe partire proprio dall'attribuzione di una cittadinanza di tipo solidale, non legata a meri vincoli territoriali di appartenenza. Un'Europa dei diritti e non più (solo) dei mercati.

Di fatto, per poter rispondere alle trasformazioni sociali continuamente in atto, l'azione solidale necessita di un costante rinnovo nel suo *modus operandi*: ma in questo reinventarsi, la solidarietà deve essere sempre posta in connessione con altri principi cardine del costituzionalismo moderno. Solo congiuntamente al rispetto dell'eguaglianza e della dignità umana, l'azione solidale potrà dispiegare i propri effetti, inverando l'essenza stessa dello Stato sociale e di diritto contemporaneo.

A questo punto, l'autore evidenzia come, per «produrre solidarietà», sia necessario però un ambiente «abilitante», che presenti le condizioni sociali e gli strumenti istituzionali idonei alla diffusione capillare di un'azione solidale, non classificabile come mera «propensione individuale alla cooperazione». Un ambiente «abilitante» deve, infatti, garantire la trasformazione di un individuale *atteggiamento* solidale in una generalizzata *attitudine* volta, da ultimo, a favorire un'azione inclusiva e di integrazione.

L'*attitudine* alla solidarietà che percorre trasversalmente le pagine delle Carte costituzionali moderne non può, infatti, avere un'impostazione esclusivamente nazionalistica, bensì deve trascendere i confini di ciascun Paese e presentarsi come una «*cosmopolitan solidarity*». Questa dimensione sovranazionale e «apolitica» della solidarietà è stata canonizzata anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, andando a porsi come «uno degli essenziali riferimenti per la costruzione del sistema costituzionale europeo».

La ritroviamo, infatti, nel preambolo della Carta sotto la dicitura di «valore indivisibile e universale», insieme ai principi di libertà, uguaglianza e rispetto della dignità umana sui quali si fonda l'Unione, e nel IV Capo specificamente volto ad enunciare i diritti, e le fattispecie ad essi connesse, del singolo individuo, preso nella sua dimensione professionale.

Dunque, solidarietà non come pretesa ideologica, ma strada obbligata.

Rodotà non manca di evidenziare come, proprio nell'attuale contesto globale, in cui i fenomeni migratori, di qualunque natura ed origine, lanciano sfide sempre più difficili da sostenere sia per i singoli Stati che per la Comunità internazionale nel suo complesso, sia imprescindibile la diffusione di una cultura comune della solidarietà, che non richieda il passaporto. Di nuovo, immediato è il rimando alla Carta dei diritti fondamentali, laddove ricorda come «il godimento di questi diritti *faccia* sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future». L'autore riporta come esempio, tra quelli che maggiormente si prestano all'attenzione di tutti, la necessità impellente di formulare politiche per l'effettiva redistribuzione delle risorse a livello europeo, necessarie anche solo alla fase di accoglienza dei migranti.

In questo modo, il giurista lancia un appello alla politica, che proprio sull'asse della solidarietà, dell'eguaglianza e della dignità umana dovrebbe riaffermare la sua funzione primaria, informando la sua azione dei principi del costituzionalismo democratico e solidale. Una società fondata su una cultura della solidarietà, non più appiattita sull'idea ottocentesca di un assistenzialismo paternalistico dello Stato, e rispondente più ad una logica di stabilità sociale che ad un sincero sentimento solidaristico, si sostanzia necessariamente di una cittadinanza attiva, di una partecipazione condivisa. Ciascun individuo partecipa, e dovrebbe partecipare, secondo le proprie capacità, all'evoluzione (solidale) della società, ossia alla crescita di quell'umanità non intesa come numerica somma di esseri viventi, ma entità unica nella sua eterogeneità.

Umanità quale sostantivo declinato al futuro per mezzo di una continua ed incessante azione comune e solidale di una molteplicità di soggetti. Umanità che si ritrova solo là dove dignità e solidarietà hanno pieno riconoscimento, dove è la «politica dell'umanità» a dettare le linee guida per i Governi e «il diritto ad avere diritti» venga assicurato e garantito dall'umanità stessa.

In una fase storica in cui una recessione economica di portata globale ha palesemente fatto vacillare i dogmi del moderno *Welfare State*, la riflessione giuridica sul *benessere sociale* non può essere svolta avendo come solo riferimento la crescita economica: il concetto di solidarietà si andrebbe a dissolvere insieme a quello di coesione sociale.

Stefano Rodotà chiude il suo saggio evidenziando come il rinnovamento continuo di un'azione solidale potrebbe realizzarsi, ed esplicitare appieno tutte le sue potenzialità, anche attraverso una discussione, nelle sedi costituzionali, su quale possa essere il rapporto tra risorse disponibili e diritti fondamentali, partendo dall'assioma del rispetto di questi ultimi in sede di programmazione economica e di bilancio nazionale. In tale azione, un incisivo controllo parlamentare risulta imprescindibile: l'azione politica non può mai perdere di vista la dignità umana, ossia la garanzia che ciascun individuo possa perseguire il «pieno sviluppo», concorrendo, a proprio modo, «al progresso materiale e spirituale della società».

Scrivendo John Donne, nel 1623, «Any mans death diminishes me/ Because I am involved in Mankind,/and therefore never send to know for whom the bell tolls./ It tolls for thee».

Eleonora Mainardi